

## **Cass., civ. sez. III, del 18 settembre 2015, n. 18321**

1. Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 295 cod. proc. civ. ai sensi dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ..

1.1. Il motivo si riferisce al punto della decisione impugnata, con il quale la Corte di appello ha escluso che il credito della Banca, originaria attrice in revocazione, potesse ritenersi inesistente sulla scorta delle copie di due sentenze emesse nei giudizi di opposizione ai decreti ingiuntivi ottenuti dalla stessa banca nei confronti della P. In particolare la Corte territoriale - precisato che le copie erano state allegare in atti in maniera incompleta dagli odierni ricorrenti, sicché non era dato neppure desumere se le opposizioni della P. fossero state accolte o rigettate - ha ritenuto assorbente la considerazione che dette sentenze non erano passate in giudicato, rilevando nel contempo che neppure sussistevano i presupposti per la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ..

1.1.1. Al riguardo parte ricorrente lamenta che la Corte di appello non abbia ritenuto di sospendere il giudizio di revocazione in pendenza dei giudizi di opposizione; e ciò sebbene dall'avvenuta produzione di copia delle sentenze risultasse che, nel primo grado del giudizio, le ingiunzioni opposte erano state revocate.

1.2. Il motivo è manifestamente infondato alla luce del principio dal quale il ricorso non offre ragione di discostarsi secondo cui anche il titolare di un credito eventuale è legittimato a proporre azione revocatoria degli atti che il potenziale debitore abbia compiuto in pregiudizio delle proprie ragioni (cf. Cass. S.U. 18 maggio 2004 n. 9440; Cass. 10 marzo 2006 n. 5246, Cass. 14 maggio 2013 n. 11573); fermo restando che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. 12 luglio 2013 n. 17257).

L'azione revocatoria può essere, infatti, proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito (Cass. 05 marzo 2009, n. 5359).

Corollario di tale premessa è che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudizi tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiara inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. Sez. Unite, 18 maggio 2004, n. 9440). Ciò in quanto l'accertamento svolto incidenter tantum dal giudice dell'azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per

procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente (Cass. 12 luglio 2013, n. 17257; cfr. anche Cass. ord. 26 gennaio 2012, n. 1129; Cass. 17 luglio 2009, n. 16722).

1.3. Parte ricorrente oppone che la giurisprudenza sopra richiamata non ha «ben chiarito» il problema della condanna alle spese del convenuto in revocatoria in pendenza del giudizio di accertamento del credito e che, in ogni caso, nella specie, non sarebbe stato possibile il positivo accertamento, sia pure incidentale del credito, attesa l'efficacia esecutiva e vincolante tra le parti delle sentenze di primo grado di revoca dell'ingiunzione.

Nessuno dei due argomenti, peraltro, smentisce l'assorbente considerazione dell'insussistenza di un vincolo di stretta ed effettiva consequenzialità tra le statuizioni da emettersi nei i due giudizi - quello sulla revocatoria e quello sulla pretesa creditoria del soggetto attore in revocatoria – che possa ascriversi nell'ambito della pregiudizialità tecnicogiuridica di cui all'invocato art. 295 cod. proc. civ.

In particolare, quanto al primo argomento (che, peraltro, non rileva ai fini di causa), si osserva che, se l'efficacia esecutiva della sentenza pronunciata sulla domanda revocatoria è condizionatamente sospesa al positivo accertamento del credito (cfr. Cass. n. 17257 del 2013 sopra cit.; nonché Cass. n. 9855 del 2014, citata nella memoria di parte ricorrente), è, comunque, indubbio che la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza stessa è qualcosa di meno e di diverso dalla sospensione del relativo giudizio, invocata nella specie.

Quanto al secondo argomento, si rileva che le deduzioni di parte ricorrente sembrano alludere al diverso istituto della sospensione (facoltativa) di cui all'art. 337 cod. proc. civ., come tale riservata alla valutazione discrezionale del giudice del merito. In ogni caso - a prescindere dall'improprio riferimento in ricorso all'art. 295 cod. proc. civ. e tralasciando pure il rilievo dell'incensurabilità in questa sede dell'accertamento, in fatto, della Corte territoriale circa l'incompletezza delle copie delle sentenze depositate in atti e la conseguente inidoneità delle stesse a dare contezza dell'esito dell'opposizione - è assorbente la considerazione che anche la sospensione facoltativa è possibile solo in presenza di un rapporto di pregiudizialità (nella specie, per quanto evidenziato sub 1.2. insussistente) tra il giudizio definito con sentenza non passata in giudicato e quello in cui si invochi l'autorità di detta sentenza (cfr. ex multis. Cass. ord. 19 settembre 2013, n. 21505).

Il motivo va, dunque, rigettato.

2. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n.3 cod. proc. civ. violazione degli artt. 2901 co. 2 cod., 2697 e 2729 cod. civ. in relazione alla sussistenza dei requisiti della revocatoria. Al riguardo i ricorrenti si dolgono che la Corte di appello – reiterando errori commessi dal primo giudice, inutilmente censurati in sede di gravame - abbia ritenuto sussistenti l'eventus damni e la scientia damni; in contrario senso osservano che, nella specie, non era configurabile l'evento di danno, perchè la Banca istante in revocatoria risultava già garantita dalle ipoteche giudiziali iscritte in forza dei ridetti decreti ingiuntivi; inoltre gli argomenti svolti nella decisione impugnata in ordine all'elemento soggettivo, sarebbero privi dei requisiti necessari a integrare la presunzione della consapevolezza da parte di essi acquirenti del pregiudizio alle ragioni creditorie; in particolare, a tali effetti,

risulterebbe insufficiente il mero richiamo al rapporto di affinità tra le parti, dal quale non sarebbe dato di intendere - se non facendo ricorso ad un'inammissibile praesumptio de praesumpto - come essi appellanti potessero essere consapevoli delle iniziative giudiziarie assunte dalla P per ottenere la revoca dei decreti e la cancellazione delle ipoteche risultanti dall'atto di compravendita.

3. Con il terzo motivo di ricorso si denuncia ai sensi dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. vizio di motivazione, in relazione alla sussistenza dei presupposti per far luogo alla revocatoria. In particolare i ricorrenti deducono che la motivazione: a) è illogica per aver ritenuto la sussistenza della scientia damni per il fatto che dal contratto di compravendita risultavano le ipoteche giudiziali, laddove tale circostanza avrebbe dovuto indurre ad escludere la consapevolezza in capo agli acquirenti di recare danno alle ragioni creditorie, le quali sarebbero state, comunque, garantite per effetto del diritto di sequela; b) è insufficiente perché neppure spiega in che modo la compravendita fosse idonea a comportare un pregiudizio per il creditore ipotecario; c) è ulteriormente insufficiente, perché - pur invocando i rapporti di affinità e le frequentazioni familiari tra le parti - non spiega quale sia il fatto ignoto che tali elementi permettono di affermare al fine della sussistenza della scientia damni; d) è altresì insufficiente perché non considera gli elementi sintomatici della buona fede di essi ricorrenti (preesistente interesse all'acquisto e pagamento del prezzo pari al valore diminuito delle iscrizioni ipotecarie), come risultanti al momento dell'acquisto, svolgendo considerazioni opinabili e, comunque, irrilevanti perché relative al comportamento successivo all'acquisto.

3.1. I suddetti motivi vanno esaminati unitariamente, perché affrontano, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la verifica positiva, da parte di entrambi i giudici del merito, dei presupposti - eventus damni e scientia damni - dell'azione revocatoria.

Le censure risultano, nella sostanza, focalizzate sul rilievo della presenza delle due ipoteche giudiziali, iscritte dalla Banca attrice in revocazione sui beni compravenduti, in prossimità della compravendita della cui efficacia si discute, in forza dei decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi ottenuti nei confronti della P e delle società da essa garantite. Dalla suindicata circostanza se ne dovrebbe trarre, da un lato, l'insussistenza dell'eventus damni, stante il diritto di sequela spettante alla Banca e, dall'altro, la mancanza della scientia damni, stante la buona fede degli acquirenti, non essendovi motivo per cui gli stessi potessero essere a conoscenza delle iniziative giudiziarie della loro dante causa per porre nel nulla dette ipoteche e, anzi, essendovi ragione perché essi non reputassero lesi i diritti del creditore, siccome garantiti dalle ipoteche.

Ciò posto, il Collegio rileva che non sussistono le denunciate violazioni di legge e che, nella sostanza, le svolte censure predicano una non consentita rivisitazione di circostanze fattuali, già adeguatamente valutate dalla doppia decisione conforme dei giudici del merito.

Valga considerare quanto segue.

3.2. L'art. 2901 cod. civ., comma 1, esprimendosi, quanto all'elemento oggettivo dell'azione, in termini di pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore, ha voluto rimarcare che questa

condizione non allude ad un danno in atto (*eventus dammi*), ma si riferisce anche al pericolo di danno (cfr. Cass. 15 luglio 2009, n. 16464). Ciò perchè oggetto della norma è sia la conservazione della garanzia patrimoniale costituita dai beni del debitore, sia il mantenimento di una condizione di efficace svolgimento dell'azione esecutiva seguente all'utile esperimento di quella revocatoria; donde l'interesse del creditore, da valutarsi *ex ante* - e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione -, di far dichiarare inefficace un atto che renda maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Il che significa anche che la nozione astratta di pregiudizio va verificata dal giudice in relazione alle circostanze del caso concreto.

Quanto all'elemento soggettivo, allorché l'atto di disposizione è successivo, come nella specie, al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*), risultando siffatto elemento integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata l'agevole conoscibilità, nel debitore - e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo - di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*), né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo, in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore (Cass. 29 luglio 2004, n. 14489).

In sostanza, allorché l'atto revocando è successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore; inoltre la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato (Cass. 17 agosto 2011, n. 17327).

3.3. Orbene la decisione impugnata si colloca correttamente nell'alveo dei principi sopra delineati, esprimendo, con motivazione adeguata, valutazioni di stretto merito, come tali non sindacabili in questa sede.

Invero nessuna preclusione all'esercizio dell'azione revocatoria è profilabile, in astratto, a carico del creditore ipotecario, stante l'eterogeneità della garanzia reale rispetto alla tutela apprestata dalla revocatoria. Mentre l'esistenza del pregiudizio, nella concreta fattispecie all'esame, risulta correttamente verificata dai giudici di appello anche con riguardo ad una possibile cancellazione delle ipoteche giudiziali per ragioni di rito.

Inoltre la sussistenza della consapevolezza, da parte dei terzi acquirenti, del pregiudizio arrecato al creditore è stato desunto non solo dagli elementi fattuali, già valorizzati dal primo giudice - e quindi, in *primis*, dallo stretto legame e dalla frequentazione tra la debitrice disponente e i terzi contraenti (generi della prima), che rendeva estremamente plausibile la presunzione di conoscenza a carico degli stessi - ma anche dall'ulteriore fatto certo, che i terzi acquirenti erano a conoscenza dell'esistenza delle ipoteche, in tal modo pervenendo al convincimento che gli stessi non potessero ragionevolmente ignorare la precaria situazione

economica della loro dante causa e per converso il pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice.

Non vi è alcuna *presumptio de praesumpto*, piuttosto la considerazione unitaria dei singoli elementi già individualmente verificati. Inoltre, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, la verifica della scientia damni non risulta effettuata sulla base di comportamenti successivi all'atto revocando (mancata destinazione da parte dell'alienante del prezzo della compravendita all'estinzione delle obbligazioni; mancata destinazione del compendio immobiliare all'attività che gli acquirenti avrebbero voluto svolgervi); tutt'al più tali fatti sono stati assunti come riscontro dell'implausibilità delle giustificazione addotte dai terzi acquirenti, al solo fine di convalidare il convincimento della consapevolezza del pregiudizio arrecato.

Questa conclusione appartiene interamente al giudice del merito e, quindi, non può essere messa in discussione in questa sede.

Anche il secondo e il terzo motivo di ricorso non meritano, dunque, accoglimento